

### Discussione del disegno di legge: Istituzione di una « Cassa ufficiali della Regia marina ».

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una « Cassa ufficiali della Regia marina ». (*Stampato* n. 88-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Negrotto Cambiaso. Ne ha facoltà.

**NEGROTTA CAMBIASO.** Onorevoli Camerati! Già funziona presso il Ministero della guerra, costituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, una Cassa ufficiali con lo scopo di concedere agli ufficiali, all'atto della loro cessazione dal servizio con diritto a pensione vitalizia, una indennità supplementare di buonuscita mediante l'iscrizione a una Cassa speciale, alla quale tutti gli ufficiali partecipano col versamento dell'uno per cento del loro stipendio lordo. Tale indennità complementare viene corrisposta agli ufficiali nei medesimi casi e per lo stesso ammontare previsto dall'Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato, civili e militari.

Col disegno di legge che viene presentato alla vostra approvazione, si vuol raggiungere lo scopo di estendere anche agli ufficiali della Regia marina un'analoga provvidenza, con lo stesso intendimento, quindi, di raddoppiare l'indennità di buonuscita da corrispondere loro all'atto del collocamento a riposo o alle loro famiglie, nel momento in cui più è sentita la necessità di disporre di qualche somma liquida per attenuare il disagio economico che si manifesta all'inizio di una nuova situazione.

Se l'istituzione di questa speciale forma di previdenza era stata sentita come una necessità per gli ufficiali dell'esercito, era naturale che dovesse essere adottata anche per gli ufficiali della Regia marina.

Non bisogna dimenticare che dalla forma degli organici a piramide a larghissima base, dalle conseguenze di mutevoli criteri di reclutamento che, per mutare di circostanze, si sono successivamente adottati, è spesso derivata la necessità, e potrà derivare ancora in avvenire, di provvedere con sistemi molto energici allo sfollamento, in taluni gradi, di grandi quantità di ufficiali con conseguenze di carattere economico che potrete facilmente immaginare, e che la legge odierna si propone appunto, per quanto possibile, di attenuare. La questione è tanto più di attua-

lità oggi che, mentre fra gli ufficiali di marina era in passato abbastanza facile trovare il modo di completare i modesti assegni di pensione con l'utilizzazione della loro attività nel campo privato, oggi, questo, per la necessità di lasciare tutti i posti disponibili alle nuove generazioni, in un momento nel quale tutte le provvidenze sono rivolte ad attenuare la disoccupazione, è per loro diventato una assoluta impossibilità.

Ecco quindi che questa legge ha anche nel momento attuale un carattere speciale di opportunità.

Il contributo obbligatorio dell'1 per cento sullo stipendio, al quale gli ufficiali vengono, a questo scopo, assoggettati, non è molto grave; d'altra parte, sarà sempre per loro compensato largamente dai benefici che ne ritrarranno, quando il momento sarà venuto del loro collocamento a riposo, e le difficoltà economiche saranno per la generalità di loro sensibilmente aggravate.

L'ente di nuova istituzione ha finalità indubbiamente benefiche; potranno giovare oltre 2.500 ufficiali della nostra marina, e la sua organizzazione è stata studiata con criteri di prudenza e della massima cautela. Si tratta dunque di un provvedimento che ha un alto significato morale di previdenza e merita perciò il nostro plauso e la nostra approvazione.

E se mi sono permesso, onorevoli camerati, di richiamare molto brevemente su questo provvedimento la vostra benevola attenzione, è perchè so che l'interessamento e l'affetto della Camera Fascista, dimostrati in ogni circostanza agli ufficiali della nostra gloriosa marina, suscitano sempre, su tutte le navi della Patria, una vasta eco di feconda riconoscenza. (*Vivi applausi*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto gli onorevoli camerati che gli articoli si intendono approvati con la semplice lettura, se nessuno chiede di parlare e se non vi sono osservazioni.

Si dia lettura degli articoli.

**MARCUCCI, Segretario,** legge:

#### ART. 1.

A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una « Cassa ufficiali », alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia marina, oltre